

Sentenza n. 8350 del 25 novembre 2020
della Commissione Tributaria Provinciale Napoli Sez. XXII

SENTENZA

- sul ricorso n. 16252/2019 depositato il 29/11/2019 - avverso AVV. PAGAMENTO n. (...) TARI 2019
contro:

NOLA COMUNE

difeso da:

proposto dal ricorrente:

.
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992 notificato all'ufficio impositore il 02.9.2019 via pec; la società ricorrente si è costituita in giudizio il 29.11.2019, tempestivamente; il resistente Comune di Nola si è costituito in giudizio con controdeduzioni del 09.4.2020, telematicamente; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione; il presidente di questa sezione ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in epigrafe; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato telematicamente memorie documentate per la ricorrente, ivi compresa una perizia giurata, e memorie documentate per il resistente, fino a tutto il 17.11.2020; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, procedendo in assenza delle parti mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 137 del 2020, ha assunto la decisione all'esito della deliberazione, pronunciando la presente sentenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La società ricorrente impugna un AVVISO DI PAGAMENTO PER TARI 2019 ed atti presupposti e comunque collegati, lamentando che sono passate in giudicato numerose sentenze tributarie che hanno accertato in fatto come il Comune di Nola non abbia mai espletato il servizio di raccolta rifiuti all'interno dell'area Interporto, ma soltanto nelle strade adiacenti, tanto che lo smaltimento è garantito da imprese private appaltatrici dell'Interporto, sicché la tassa può essere richiesta esclusivamente nei limiti del 40%; che la delibera di giunta comunale che ha approvato le nuove tariffe è illegittima; che il Comune di Nola non ha deliberato l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti ordinari, presupposto per l'esazione della tassa; che nella determinazione della superficie tassabile non si è tenuto conto delle aree che producono rifiuti speciali non assimilabili; che la motivazione è carente perché deroga ad un comportamento amministrativo ormai consolidato senza offrire alcuna motivazione sul punto; che il costo del servizio dichiarato dal Comune di Nola per lo smaltimento è identico a quello dichiarato nel 2012, il che conferma che il servizio non è svolto; che il servizio di raccolta stradale non è assimilabile al servizio porta a porta-, che l'incremento della tariffa deliberato nel 2018 è privo di motivazione e come tale deve essere disapplicato.

Il Comune di Nola ha controdedotto che numerose sentenze tributarie passate in giudicato hanno accertato che il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto dal Comune di Nola nelle strade circostanti l'area Interporto, che è area privata e non pubblica; che il servizio è regolarmente svolto anche nel 2019; che la ricorrente non ha offerto alcuna prova circa l'autosmaltimento dei rifiuti speciali e nemmeno circa la presenza di locali idonei a produrre solo rifiuti speciali non assimilabili; che le vicende contrattuali precedenti al 2019 non provano nulla con riferimento a tale anno né per il futuro; che i costi per il servizio nel 2019 sono doppi rispetto a quelli del 2012; che il Comune di Nola ha deliberato il 5.12.2015 l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli ordinari ma in ogni caso la produzione dei primi non esclude la produzione dei secondi e peraltro la stragrande maggioranza dei rifiuti smaltiti sono rifiuti ordinari; che la ricorrente non ha dichiarato né provato quali locali in suo possesso produrrebbero solo rifiuti speciali; che l'aumento della tariffa è motivato espressamente nella Delib. n. 40 del 2019 in relazione al piano finanziario e tariffario in base ai costi del servizio.

La ricorrente ha depositato memorie con le quali ha soggiunto che anche in epoca recente la Ctp di Napoli e la CTR Campania, con alcune sentenze, hanno condiviso le proprie ragioni.

Ha soggiunto, ancora, la ricorrente che l'appaltatrice Bsrl espressamente non ha accettato nel contratto di affidamento di raccogliere rifiuti all'interno dell'area interportuale; ha dipoi specificato ulteriormente le doglianze già sollevate.

Ha specificato inoltre, allegando perizia giurata, che il Comune di Nola non ha effettivamente mai svolto il servizio non solo all'interno dell'are Interporto, ma nemmeno nelle strade circostanti la stessa. Il Comune di Nola ha replicato che la perizia non è persuasiva nello svolgimento né nelle conclusioni e che l'argomento logico che essa usa è insanabilmente contraddittorio con le stesse asserzioni in fatto provenienti dalla difesa della ricorrente.

Il collegio ritiene che il ricorso non sia fondato.

Deve premettersi che le numerose sentenze tributarie, provinciali e regionali, di segno opposto e spesso recanti motivazioni incompatibili tra loro, invocate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, non costituiscono giudicato formale né sostanziale. Non costituiscono giudicato formale perché la TARI dovuta per il 2019 dalla ricorrente non è oggetto di altre sentenze. Non costituiscono giudicato sostanziale perché recanti accertamenti in fatto relativi ad epoche precedenti al 2019 e perché, ad eccezione di una (sfavorevole per l'odierna ricorrente), riguardano soggetti terzi.

Tanto premesso, deve osservarsi preliminarmente che la motivazione dell'avviso impugnato è sufficiente. Essa infatti reca il titolo del tributo, le ragioni della pretesa, l'importo della stessa ed i locali di riferimento, sicché il contribuente è in grado di comprendere la pretesa erariale, tanto che ha predisposto tempestivo ricorso tributario che investe tutti gli aspetti di fatto e di diritto della vicenda. Altra questione sollevata dalla ricorrente, secondo cui la prassi amministrativa seguita dal 2009 al 2019 sarebbe stata mutata senza una specifica motivazione, è palesemente priva di fondamento, in ragione del fatto che una prassi amministrativa, in quanto tale, non ha contenuto provvedimentale e pertanto non necessita di specifica motivazione demolitoria - i motivi dell'abbandono - per dare luogo ad un nuovo indirizzo. Ciò, peraltro, senza trascurare che, come meglio si osserverà infra, la quaestio facti è pacifica, mentre soltanto gli atti transattivi, che non costituiscono nemmeno prassi amministrativa, hanno dato luogo ad effetti diversi rispetto ai presupposti dell'avviso impugnato, dal momento che il Comune di Nola avrebbe con essi rinunciato transattivamente a parte delle proprie pretese fiscali. In realtà, sia le sentenze invocate dalle parti sia l'assetto concreto dell'esazione del tributo fino al 2019 possono essere considerati alla stregua di elementi indiziari o probatori per la ricostruzione della vicenda che occupa.

In proposito, entrando nel merito della questione, deve osservarsi come sia pacifico ed incontestato che il Comune di Nola, nel 2019 come prima di tale anno, non abbia raccolto rifiuti all'interno dell'area Interporto, ma li abbia raccolti nelle strade adiacenti a tale area.

Tuttavia, poiché tale area è pacificamente privata e non già di proprietà del Comune di Nola, è del tutto evidente che il Comune non era tenuto, anzi era giuridicamente impossibilitato, ad eseguire la raccolta all'interno dell'area Interporto. Trattandosi di area privata produttiva di rifiuti, essa va considerata a dispetto delle dimensioni alla stregua di un unico, locale privato produttivo di rifiuti, sicché è del tutto legittimo che il Comune di Nola abbia attivato ed espletato la raccolta esclusivamente nelle strade circostanti i confini dell'area Interporto, come espleta detta raccolta nelle pubbliche vie circostanti le normali abitazioni e gli esercizi commerciali che insistono sulla pubblica via. È pertanto pacifico ed irrilevante quanto segnalato nelle memorie aggiuntive della ricorrente in ordine al contenuto del contratto di affidamento del servizio di recupero tra il Comune di Nola e la B. srl; del pari, appare non attagliarsi alla fattispecie, né mostrare rilevanza rispetto alla stessa, la pretesa distinzione tra raccolta porta a porta e raccolta stradale operata dalla ricorrente, ove deve osservarsi che il Comune di Nola ha provveduto a raccogliere i rifiuti presso i varchi posti a disposizione dall'Interporto, area privata, nelle strade circostanti l'area stessa.

Per questa ragione, è erronea la pretesa della ricorrente consistente nella riduzione della tassa al 40% perché il Comune non avrebbe raccolto i rifiuti dentro l'area Interporto, per il semplice motivo che l'area Interporto è privata e come tale inaccessibile alla raccolta comunale. È poi questione tutta interna all'organizzazione privata delle imprese operanti nell'area Interporto quella consistente nelle modalità di raccolta e trasporto rifiuti all'esterno dell'area medesima, ove il Comune procede poi alla raccolta pubblica.

Non sussiste, pertanto, alcun diritto dalla ricorrente alla riduzione dell'imposta, perché la raccolta pubblica deve iniziare al di fuori dell'area Interporto, ed è a carico della ricorrente il trasporto dei rifiuti dall'interno dell'area privata stessa all'esterno di essa, ove il prosieguo è di competenza del Comune di Nola, che pacificamente ha istituito e svolge detto servizio (peraltro, la difesa comunale ha prodotto certificazioni sul punto, attuali, provviste di fede pubblica fino a querela di falso). Tale considerazione assorbe anche la pur generica censura, peraltro infondata in fatto, secondo cui nel 2019 il Comune avrebbe speso la medesima cifra del 2012 per la raccolta dei rifiuti. Non solo ciò non è vero, perché il Comune ha speso il doppio dovendo oggi attingere soltanto alle partite patrimoniali relative al settore, ma il tutto è irrilevante, perché nel 2019 come nel 2012 il Comune non era obbligato ad entrare nell'area privata Interporto per raccogliere i rifiuti, e dunque bene ha fatto a non provvedere in tal senso.

A tal proposito occorre ancora osservare che è fondata l'eccezione del Comune di Nola rispetto alla perizia giurata depositata in atti il 02.11.2020, telematicamente, dalla ricorrente. Mediante detta perizia la ricorrente tende a dimostrare che il Comune di Nola non ha mai dato luogo alla raccolta non solo all'interno dell'area Interporto (circostanza pacifica e non contestata), ma nemmeno nelle strade circostanti la medesima (ove invece sussistono certificazioni pubbliche, non oggetto di querela di falso civile né di denuncia penale, che attestano il contrario). Per pervenire a tale affermazione relativa all'assenza di raccolta anche nelle strade circostanti, il perito muove attraverso un argomento logico assai semplice, affermando che la quantità totale di rifiuti smaltiti per anno dal Comune di Nola è minore della quantità di rifiuti prodotti dal solo Interporto, il che confermerebbe che il Comune non ha dato luogo alla raccolta nemmeno nelle strade circostanti l'Interporto. Occorre tuttavia considerare in proposito, come fondatamente eccepisce il Comune, che la ricorrente muove proprio dal presupposto che i rifiuti dell'Interporto vengano smaltiti privatamente dallo stesso, ed infatti il perito è stato in grado di quantificare i rifiuti prodotti dall'interporto proprio in ragione dei rifiuti smaltiti privatamente dall'Interporto, da cui ha potuto dedurre i rifiuti prodotti dagli operatori economici all'interno dello stesso. Ebbene, appare di palmare evidenza che se i rifiuti prodotti dall'Interporto sono stati anche smaltiti dallo stesso, quei rifiuti ovviamente non avrebbero mai potuto essere raccolti e smaltiti dal Comune di Nola, perché allo stesso evidentemente mai messi a disposizione mediante deposito nelle strade circostanti l'Interporto, ove il Comune procedeva alla raccolta stradale porta a porta. È dunque per questa fondamentale e pacifica ragione, e non già per la presunta (ed erroneamente dedotta, in una logica circolare gravemente viziata) omessa raccolta dei rifiuti nelle strade circostanti l'Interporto, che la somma dei rifiuti smaltiti dal Comune di Nola su base annua non può comprendere i rifiuti prodotti dall'Interporto, dal momento che quest'ultimo, dopo averli prodotti, li ha anche autonomamente smaltiti in proprio. Ne consegue che la fondatezza delle conclusioni del perito è esclusa in fatto, ed in punto di logica, proprio dalle considerazioni da cui il perito muove e dalle dichiarazioni rese in giudizio dalla difesa della ricorrente a proposito dello svolgimento della vicenda tratta a giudizio.

Disatteso tale principale motivo di ricorso, si osserva che la libera scelta da parte del privato di smaltire in proprio i rifiuti ordinari o assimilati è senz'altro legittima, potendo il privato avere interesse ad uno smaltimento più sollecito o comunque migliore rispetto a quello comunale. Tale scelta, tuttavia, non esenta dal pagamento della tassa né vi è ricollegata alcuna riduzione, dalla legge o dalle fonti secondarie.

Connessa a tale osservazione è quella secondo cui effettivamente la ricorrente ha solo genericamente contestato, senza nulla provare, di avere dichiarato al Comune nelle forme di legge che i locali in proprio possesso produrrebbero esclusivamente rifiuti speciali, addirittura non assimilabili, né che ciò sia avvenuto in concreto, mentre il Comune ha provato di avere deliberato l'assimilazione già dal 2015, ben prima dell'anno 2019 per cui la tassa è richiesta con l'avviso impugnato - del tutto generica è poi la contestazione di illegittimità della delibera di giunta che ha approvato la tariffa; peraltro, detta Delib. n. 40 del 2019, è stata correttamente fondata, come eccepito dalla difesa erariale, in base ai costi del servizio ed al piano finanziario e tariffario, sicché una richiesta di disapplicazione per illegittimità avrebbe dovuto fondarsi su censura più specifica, che consentisse di cogliere in che cosa consisterebbe la lamentata assenza di motivazione o l'apparenza della stessa o l'erroneità della medesima.

Il ricorso va pertanto integralmente respinto e le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso in favore del Comune di Nola delle spese di lite, che liquida in tremila,00 Euro oltre accessori di legge.

Così deliberato in Napoli il 23 novembre 2020.